

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessora all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Chantal Certan, richiama la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificata dalla legge regionale 6/2020, e, in particolare, i commi seguenti dell'articolo 7:

✓ comma 1 e, per quanto di interesse, la lettera g):

“La Regione provvede all'integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti al comma 7, disponendo un'indennità a favore dei seguenti soggetti, residenti in Valle d'Aosta:

... omissis ...

g) gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private;

... omissis... ”;

✓ comma 4:

“Sono destinatari di un'indennità di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta che abbiano i requisiti previsti al comma 1, lettera g). Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni, elencati nella tabella A allegata alla presente legge, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.”;

✓ comma 6:

“Le richieste dell'indennità di cui al comma 4 devono contenere i seguenti dati autocertificati dal richiedente:

a) dati anagrafici;

b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;

c) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento”.

Richiama, inoltre, la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento di bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l'articolo 67 (Modificazioni e rifinanziamento della l.r. 5/2020), comma 3, recante:

“L'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della l.r. 5/2020 è prorogata per il mese di maggio 2020, per lo stesso importo mensile e alle medesime condizioni, che devono essere soddisfatte dal beneficiario con riferimento al mese di maggio”.

Precisa che sono state approvate delle disposizioni per dare attuazione alla sopra richiamata misura della l.r. 5/2020 con riferimento ai mesi di marzo e aprile 2020 con la deliberazione della Giunta regionale n. 341 in data 5 maggio 2020 recante “Approvazione delle disposizioni per l'attuazione della misura "Indennizzo a favore di studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private" di cui all'articolo 7 della legge regionale 5/2020. Prenotazione di spesa”, che le istanze di accesso alla medesima indennità sono tuttora in fase di raccolta, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, e che le stesse, tenuto conto dello stato di emergenza sul territorio nazionale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, potranno essere presentate sino al 31 luglio 2020.

Sottolinea quindi la necessità, dato quanto sopra, di definire, in linea con quanto già previsto dalla DGR 341/2020, le disposizioni applicative della misura in parola con riferimento al mese di maggio 2020, così come dettagliate nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Richiama, altresì, l'articolo 11 della citata legge regionale 5/2020, per effetto del quale la gestione dell'indennità di cui alla presente deliberazione relativo al mese di maggio 2020, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione.

Richiama la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che all'articolo 12 recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama l'articolo 1, comma 1bis della legge regionale 5/2020 che stabilisce che, ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, le misure di cui alla presente legge sono concesse sulla base dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti ai fini dell'accesso a ogni singolo aiuto, nonché di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente ai fini dell'accesso a sovvenzioni pubbliche, nei casi e alle condizioni ivi previste.

Richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale 590 in data 10 luglio 2020 "Approvazione delle modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei dati autocertificati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti per l'accesso alle misure di aiuto di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10 previste dalla l.r. 5/2020, come modificata dalla l.r. 6/2020" che ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli sulla veridicità dei dati auto-certificati anche per la misura di aiuto di cui all'articolo 7, lettera g della l.r. 5/2020 in base alle quali gli uffici competenti procederanno all'effettuazione degli stessi, precisando in particolare che per la misura oggetto della presente deliberazione viene mantenuta la richiesta allo studente di allegare idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per il mese di maggio al fine di garantire omogeneità con le domande presentate per i mesi precedenti e di mantenere inalterata la percentuale di domande da sottoporre a controllo stabilite dalla DGR sopra richiamata, che prevede anche un controllo puntuale dei giustificativi di pagamento.

Precisa, inoltre, che l'indennità in parola con riferimento al mese di maggio 2020 è concessa a domanda per ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla piattaforma informatica

sopra richiamata, sulla base dei dati auto-dichiarati dai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura, così come stabilito dal comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 8/2020, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti dalla medesima legge regionale e che le domande di accesso alla misura, potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020.

Comunica che, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 5/2020 e al comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'indennità di cui all'articolo 67, comma 3 della legge regionale 8/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Richiama il comma 6, lettera c) dell'articolo 67 della legge regionale 8/2020 che ha stabilito che l'onere derivante dall'applicazione del comma 3 è determinato in euro 250.000, a valere sulla Missione 4, Programma 04, Titolo 1 (Spese correnti) destinati al rifinanziamento dell'articolo 7 della l.r. 5/2020.

Evidenzia che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 4.004 "Istruzione universitaria", attribuisce alla Struttura temporanea Emergenza economica Covid-19 le risorse necessarie per la misura di cui trattasi.

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy;

richiamata la legge regionale 21 aprile 2020, n. 5;

richiamata la legge regionale 25 maggio 2020, n. 6;

richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8;

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241;

richiamata la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 231 in data 27 marzo 2020;

considerato che il Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito del programma 4.004 "Istruzione universitaria", attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura temporanea Emergenza economica COVID-19 dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti della Regione, Luigi Bertschy, di concerto con l'Assessora all'istruzione, università, ricerca e politiche giovanili, Chantal Certan;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni per l'attuazione della misura "Indennità a favore di studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private", di cui all'articolo 7, comma 1, lett. g) della l.r. 5/2020, con riferimento alla proroga al mese di maggio 2020 disposta dall'articolo 67, comma 3 della l.r. 8/2020, allegata alla presente deliberazione, di cui ne costituiscono parte integrante;
2. di dare atto che l'indennità con riferimento al mese di maggio 2020 è concessa a domanda secondo l'ordine cronologico di ricevimento (data e ora) sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 11 della l.r. 5/2020, sulla base dei dati auto-dichiarati dai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla misura;
3. di stabilire che le domande per beneficiare della indennità relativa al mese di maggio della misura di cui al punto 1, potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020;
4. di dare atto che, ferma restando la disciplina in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di sanzioni in caso di dichiarazioni omesse o mendaci, al fine di garantire la massima celerità e semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, gli aiuti di cui alla presente deliberazione sono concessi sulla base dei dati auto-dichiarati dal richiedente attestanti il possesso dei requisiti, oggettivi e soggettivi, previsti ai fini dell'accesso all'indennità e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che troveranno applicazione con riferimento alla misura di cui alla presente deliberazione le modalità di svolgimento dei controlli di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 590/2020;
6. di dare atto che, fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 5/2020 e al comma 4 dell'articolo 61 della l.r. 8/2020, il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per l'indennità di cui all'articolo 67, comma 3 della legge regionale 8/2020 è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
7. di approvare per l'anno 2020 il rifinanziamento dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della l.r. 5/2020 relativo alla misura "Indennità a favore di studenti universitari titolari di un contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private" per un importo di spesa di euro 250.000 (duecentocinquantamila), ai sensi del comma 6, lettera c) della legge regionale 8/2020, e di prenotarla sul capitolo U0024885 "Altri trasferimenti a famiglie a titolo di indennizzo per le spese di alloggio sostenute da studenti universitari (Emergenza Covid-19)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità;

8. di stabilire che i fondi già prenotati con DGR 341/2020 e con DGR 468/2020, non utilizzati per il pagamento della medesima indennità relativa ai mesi di marzo e aprile 2020, andranno ad ulteriore copertura dell'indennità di cui alla presente deliberazione relativa a mese di maggio 2020;
9. di dare atto che le somme verranno erogate entro il 31/12/2020;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

§

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA "INDENNITÀ A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI TITOLARI DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE O DOMICILIATI PRESSO STRUTTURE COLLETTIVE PUBBLICHE O PRIVATE" DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETT. G) DELLA L.R. 5/2020, CON RIFERIMENTO ALLA **PROROGA AL MESE DI MAGGIO 2020** DISPOSTA DALL'ARTICOLO 67, COMMA 3 DELLA L.R. 8/2020.

A. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 5/2020 con riferimento al mese di maggio 2020, a seguito della proroga della misura intervenuta con l'articolo 67, comma 3 della legge regionale 8/2020 sono coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **essere studente universitario;**
- ✓ **essere residente in Valle d'Aosta alla data di presentazione della richiesta di indennità o, nel caso di studenti frequentanti atenei con sede in Valle d'Aosta, essere residenti, alla medesima data, nei comuni indicati nella tabella A della l.r. 5/2020;**
- ✓ **essere titolare di regolare contratto di locazione o essere domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private, con riferimento al mese di maggio 2020.**

B. IMMOBILE LOCATO

1. L'immobile per il quale lo studente universitario iscritto ad un ateneo fuori Valle, ma comunque posto in Italia, richiede l'indennità per l'affitto deve essere ubicato nella medesima provincia della sede del corso di laurea così come definito al punto 4; lo stesso vale per il posto in una struttura collettiva pubblica o privata.
2. Nel caso di studenti universitari frequentanti atenei valdostani, l'immobile oggetto di locazione deve essere situato in un comune diverso da quello di residenza e dai comuni inseriti nell'allegato A alla legge regionale 5/2020.
3. L'immobile per il quale lo studente universitario iscritto ad un ateneo fuori Valle, ma posto all'estero, richiede l'indennità per l'affitto deve essere ubicato nello stesso Stato, o nel caso di atenei posti nelle zone di confine, nello Stato confinante, della sede del corso di laurea così come definito al punto 4; lo stesso vale per il posto in una struttura collettiva pubblica o privata.
4. Al fine di stabilire il luogo di frequenza degli atenei, valdostani o situati al di fuori della Regione, viene considerato il luogo in cui è ubicata la sede di ateneo di frequentazione prevalente da parte dello studente (c.d. "sede didattica").

C. CONTRATTO DI LOCAZIONE

1. Il contratto di locazione deve essere intestato allo studente richiedente o a un genitore, oppure, se intestato ad altro soggetto, lo studente deve risultare, nel contratto medesimo, quale affittuario pagante.

2. Nel caso di contratti di locazione con più soggetti risultanti affittuari, si applica quanto segue:
- a) nel caso in cui il contratto di locazione registrato non definisca la ripartizione delle quote di affitto tra i singoli conduttori e la quietanza di pagamento è complessiva, il canone mensile a carico dei singoli affittuari è considerato come ripartito in quote individuali del medesimo importo tra gli stessi;
 - b) nel caso in cui il contratto di locazione non definisca la ripartizione delle quote di affitto tra i singoli affittuari e la quietanza di pagamento è individuale, l'indennità verrà erogata in base alla quietanza di pagamento;
 - c) nel caso in cui il contratto di locazione stabilisce le quote di canone a carico di ciascun inquilino e la quietanza di pagamento è complessiva, il richiedente dichiarerà la quota a suo carico rilevabile dal contratto medesimo nell'istanza di richiesta dell'indennità e alleggerà la quietanza con l'importo complessivo;
 - d) nel caso in cui il contratto di locazione stabilisce le quote di canone a carico di ciascun inquilino e la quietanza di pagamento è individuale, il richiedente dichiarerà la quota a suo carico rilevabile dal contratto medesimo nell'istanza di richiesta dell'indennità e alleggerà la quietanza dell'importo a suo carico.

Quanto riportato al presente punto 2, vale, se e in quanto applicabile, anche con riferimento alle strutture collettive pubbliche o private.

D. INDENNITÀ

L'indennità di cui alla presente misura è stabilita in euro 200 per il mese di maggio 2020 ed è erogata sulla base della quietanza di pagamento presentata dallo studente.

Si chiariscono le seguenti casistiche:

- spesa mensile effettivamente sostenuta per il mese di maggio dallo studente superiore a 200 euro: l'indennità verrà erogata per l'intero importo di 200 euro;
- spesa mensile effettivamente sostenuta dallo studente per il mese di maggio inferiore a 200 euro: l'indennità verrà erogata per un importo pari alla spesa sostenuta.

Il canone mensile da dichiarare all'atto della domanda non è comprensivo delle spese condominiali, con eccezione dei casi in cui il conteggio di tali spese è a forfait e quindi risultano comprese nel canone medesimo.

L'intestatario del documento attestante l'avvenuto pagamento può anche non essere lo studente che richiede l'indennità, ma dallo stesso devono comunque risultare la causale, il soggetto che effettua il pagamento e quello dell'accredito.

La spesa mensile sostenuta dallo studente relativa al canone di affitto o per il posto presso strutture collettive pubbliche o private deve essere comprovata da idonea certificazione fiscalmente valida di avvenuto pagamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini della liquidazione dell'indennità, lo studente deve fornire le coordinate di un c/c bancario o postale intestato o cointestato allo studente stesso o di una carta prepagata dotata di IBAN intestata allo studente, con esclusione dei libretti postali anche se provvisti di IBAN.

E. COMPATIBILITÀ E TABELLA A) ALLEGATA ALLA L.R. 5/2020

Ogni studente può presentare un'unica domanda di indennità per beneficiare per il mese di maggio della misura in argomento.

Non sono beneficiari previsti dalla norma regionale gli studenti di dottorato e gli studenti iscritti ad altri percorsi scolastici, anche post diploma, se non risultano qualificati quali percorsi universitari.

TABELLA A) ALLEGATA L.R. 5/2020

COMUNI - COMMUNES
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AYAS
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMOIS
CHAMPORCHER
DOUES
ÉMARÈSE
ÉTROUBLES
FÉNIS
FONTAINEMORE
GABY
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
INTROD
ISSIME
ISSOGNE
LA MAGDELEINE
LA THUILE
LILLIANES
OLLOMONT
PERLOZ
PONTBOSET
PONTEY
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
SAINT-DENIS
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
TORGNON
VALGRIENCHE
VALSAVARENCHÉ
VALTOURNENCHE